



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione controversie di lavoro - II grado

composto dai Sigg. Magistrati:

PACIONI	dott.	Maurizio	Presidente
MARINELLI	"	Felicetta	Consigliere
CORSETTI	"	Germana	Consigliere rel.

all'udienza del giorno 7-11-2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2004

tra

Caltanet s.p.a., in persona del rapp.te legale F. Caltagirone, elett.te dom.ta in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, presso i procuratori Avv.ti S. de Francesco e C. Antonacci che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. V. Zeno-Zencovich, per procura speciale in margine al ricorso in appello

appellante

e

, elett.te dom.ta in Roma, Via Torquato Tasso n. 39, presso il procuratore Avv. G. Nobile che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. M. Maffei, per procura alle liti in margine alla memoria difensiva

appellata

oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 9-2-04

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "...in riforma dell'impugnata sentenza...re-spingere le domande tutte formulate dalla sig.ra

con il ricorso introduttivo di primo grado perchè inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate, con vittoria di spese, competenze ed onorario del doppio grado di giudizio".

Per l'appellata: ritenga fondate le argomentazioni su esposte e

per l'effetto rigetti l'atto di appello confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 30-1-2003, premesso di essere giornalista professionista iscritta all'Ordine Regionale della Campania dal 5-3-96 e di avere lavorato per la Caltanet s.p.a., società operante nel settore della comunicazione via Internet dal 10-4-00 al 27-9-02, adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

- a) di essere stata assunta con la qualifica iniziale di impiegata 4° livello del CCNL Metalmeccanici, con mansioni di "operatore di redazione" ma di avere sempre svolto, sin dal 10-4-2000, mansioni di giornalista redattore addetto all'area "news" del portale internet "Caltanet.it" di proprietà della resistente;
- b) che la sua prestazione lavorativa, articolata inizialmente su sei giorni la settimana, dalla fine del mese di maggio 2000 si era svolta su un turno di almeno otto ore giornaliere per 5 gg. la settimana (compresa, mediamente per tre volte al mese, la domenica), per un totale minimo di 40 ore settimanali, oltre lo straordinario, come rilevabile dai fogli di presenza mensili sottoscritti unitamente al responsabile della redazione;
- c) che la sua prestazione lavorativa era consistita nella partecipazione alla realizzazione delle pagine WEB di quella che di fatto era stata la testata giornalistica Caltanet.it, con la scrittura e la impaginazione di notizie, articoli e servizi per i links "Ultime notizie" o "Prima pagina (cd. area News)", "Scienza e Tecnologia" (cd. area argomenti) e "Medicina e salute" (cd. area argomenti);
- d) che, in particolare, la sua attività era consistita nel ricercare le fonti (passando in rassegna il materiale informativo disponibile quotidianamente presso la struttura giornalistica di Caltanet.it, esaminando continuamente le notizie di agenzia con una password personale, oltre a segnalazioni, inviti a conferenze stampa etc.) e nel redigere i testi (relativi, per quanto riguarda l'area "news", soprattutto alle notizie di cronaca e d'attualità e, per quanto riguarda l'area argomenti, alle rubriche "Medicina e Salute" e "Scienza e tecnologia");
- e) di essere stata adibita a mansioni totalmente diverse dal gennaio 2002 (allorché, a seguito di visite ispettive dell'INPGI da cui era emersa l'anomalia di una redazione giornalistica formata da soggetti inquadrati come metalmeccanici, era iniziato lo smantellamento della redazione predetta) e quindi di essere stata licenziata con lettera del 27-9-02, all'esito di una procedura di mobilità ex l.n. 223/91;
- f) di avere percepito per 13 mensilità la somma di lire 2.250.000 fino al 31.12.01, di lire 2.400.000 fino al giugno 2001, lire 2.470.000 fino al febbraio del 2002, euro 1.306,64 fino ad aprile 2002 ed euro 1.336,28 fino al 27-9-02, oltre ad ulteriori emolumenti a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e domenicale, sia pure conteggiati in misura inferiore, nonché

euro 6.153,69 a titolo di indennità di mancato preavviso, t.f.r. e competenze finali, notevolmente inferiori a quanto dovuto sulla base del CCNLG;

g) che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti doveva configurarsi come un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, non potendo nemmeno ipotizzarsi lo svolgimento di una prestazione autonoma di lavoro giornalistico in aggiunta a quella formale, subordinata, di "operatore di redazione" (formula ambigua utilizzata nella lettera di assunzione) atteso che quella descritta era stata l'unica prestazione svolta;

h) che, inoltre, la natura giornalistica dell'attività svolta non poteva venire meno per il fatto che un sito internet non poteva essere considerato di per sé un organo di stampa, essendo anch'esso uno strumento di informazione giornalistica, tant'è che responsabili della redazione di Caltanet.it erano due giornalisti professionisti (, dipendente dell'EDIME s.p.a., editrice del quotidiano napoletano "Il Mattino", e caporedattore del Messaggero) e vi era stata anche una cessione di articoli scritti dalla redazione di Caltanet al quotidiano Leggo (quotidiano gratuito del gruppo Caltagirone). Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che fosse accertato l'espletamento, per la Caltanet s.p.a., delle mansioni di redattore ex art. 1-11 lett. b del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico dal 10-4-2000 al 27-9-02 e che la resistente fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 63.420,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, o, in subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta di competenza, eventualmente a seguito di CTU.

Costituendosi in giudizio, la Caltanet s.p.a. eccepiva l'inammissibilità e la infondatezza della domanda della ricorrente, deducendo che:

a) la società non era editoriale ma aveva per oggetto sociale la offerta di beni e servizi sulla rete Internet. Nè esisteva una testata giornalistica (telematica o su altro mezzo) denominata "Caltanet", trattandosi solo di un sito Internet ("portale"), costituito da una aggregazione di servizi internet, fra i quali, in primo luogo, la connettività ad Internet per privati ed aziende (essendo un Internet Service Provider), nel quale, se erano apparse notizie, ciò era avvenuto non per divulgare un messaggio rappresentativo di una certa linea politico-culturale ma solo per registrare l'impatto sulla rete di eventi e situazioni offrendo percorsi di navigazione, possibilità di dibattiti, etc.;

b) utilizzando solo macchinari elettronici e telematici strettamente connessi all'attività del portale, non occupava personale giornalistico ma solo personale amministrativo o in grado di operare sui sistemi informatici, di provvedere alla loro manutenzione e di operare su siti Internet e pagine WEB, cui applicava il CCNL dei metalmeccanici, non avendo alcun rilievo il fatto che taluni dipendenti, tra i quali la ricorrente, avessero conseguito altrove il titolo di giornalista professionista o di pubblicitario;

c) la non aveva mai svolto le mansioni di giornalista redattore, non essendovi alcuna redazione, ed era stata addetta solo a contribuire alla realizzazione di pagine WEB per

il portale Caltanet.it (per i canali tematici News, Medicina e salute, Scienza e tecnologia, Cartoline, Catalogo siti) adattando al portale contenuti di varia natura provenienti da fonti multimediali disponibili in rete o inviati da navigatori, agenzie di stampa etc., arricchendoli con links, download di files e servizi interattivi, interagendo poi, per l'ultimazione del proprio lavoro, con i "web designer" ed i tecnici esperti in HTML;

d) le mansioni della ricorrente non erano mai variate, essendo solo avvenuto che la Caltanet avesse mutato più volte il portale, in relazione all'andamento economico dei vari servizi, ed era irrilevante il fatto che la ricorrente avesse svolto attività giornalistica per la testata "Leggo", edito da altra società, nei confronti della quale aveva proposto domanda giudiziale per le collaborazioni fornite;

e) le pretese differenze retributive sembravano comunque derivare solo ed esclusivamente dal diverso preteso inquadramento della prestazione nel CCNLG nonché da una inesatta ed erronea lettura dei fogli di presenza (il giorno 30-4-2000, ad esempio, la ricorrente aveva goduto di riposo e nei giorni 24 e 25-7-2000 non aveva lavorato oltre le 23).

Sentite le parti in interrogatorio libero ed escussi alcuni testimoni, il Tribunale, con sentenza in data 9-2-04 (depositata lo stesso giorno) dichiarava che la ricorrente aveva svolto per la Caltanet s.p.a. le mansioni di redattore ex art.1 -11 lett.B del CCNL giornalistico dal 10-4-2000 al 27-9-2002 e condannava la resistente al pagamento, in favore della prima, dell'importo di euro 63.420,59 a titolo di emolumenti lavorativi vari, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Nella motivazione, il Giudice esponeva di avere ritenuto provato l'espletamento della attività giornalistica da parte della ricorrente nonché l'attività informativa svolta dalla Caltanet, mentre riteneva irrilevante a tal fine la circostanza che "Caltanet" non fosse registrato come "testata giornalistica".

Riconosceva dunque spettanti alla ricorrente, ex art. 2103 c.c., le retribuzioni proprie della qualifica di redattore, secondo i conteggi allegati al ricorso, apparsi scevri da errore.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 15-4-04, proponeva appello la Caltanet s.p.a. che chiedeva la riforma della sentenza con le conclusioni indicate in epigrafe.

La Nardacchione, costituendosi, resisteva al gravame.

All'udienza del 7-11-05, la causa, espletati gli adempimenti di cui all'art. 437 1° co. c.p.c., era decisa come da dispositivo in calce.

Motivi della decisione

Con più motivi di impugnazione, la società appellante lamenta:
a) che il Giudice di primo grado abbia effettuato una distorta ed arbitraria valutazione dei fatti, fondando la propria decisione

su un verbale ispettivo dell'INPGI non contenente alcun accertamento ma solo opinioni e personali valutazioni dei verbalizzanti nonché sulla deposizione di testi () che avengono pendenti cause di analogo contenuto ;

b) che non sia stata considerata la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che la società svolgeva attività di Internet Provider, secondo il proprio oggetto sociale, e che non era dotata di un sistema editoriale idoneo alla formazione, preparazione ed editazione di qualsiasi giornale, a nulla rilevando che quattro persone su 50 dipendenti assunti fossero iscritti all'Albo dei Giornalisti e che fossero stati distaccati i giornalisti e , la cui presenza era legata alla loro specifica competenza della rete Internet;

c) che sia stato erroneamente ritenuto che "Caltanet" fosse una testata, ancorchè non registrata per un comportamento omissivo della società, non avendo in realtà alcun obbligo del genere, tant'è che il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15-4-02, aveva escluso che potesse essere disposta una registrazione d'ufficio;

d) che sia stato ritenuto applicabile il CCNL giornalistico pur in mancanza di qualsiasi prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 1 del CCNLG, tant'è che le parti collettive del settore, solo con l'accordo dell'11-4-01 - allegato "N" al CCNLG - avevano dettato una specifica ed autonoma disciplina per l'attività giornalistica svolta presso giornali elettronici, così come per l'allegato "N" al CCNL 2001-2005, peraltro relativi all'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, che vi sia un giornale elettronico, distinto da una "testata" e diretto a diffondere, con periodicità predeterminata, non notizie o informazioni di qualsiasi genere ma informazioni giornalistiche, e che vi sia un giornalista professionista, svolgente l'attività di redattore o di coordinatore;

e) che il Giudice si sia limitato a richiamare quanto riferito dai testimoni senza scendere all'esame dei contenuti dei pretesi articoli realizzati dalla e considerare che quest'ultima, come gli altri addetti all'area progetti e contenuti (chiamata anche redazione WEB), si limitava a visionare le agenzie di stampa e a provvedere ad adattare le informazioni fornite ai fini del portale (senza apportare contenuti originali, creativi o ideologici di commento) inserendo links e quant'altro necessario per rendere possibile l'interattività con coloro che si collegavano al portale, ignorando altresì il fatto che nessuna prova era stata fornita circa l'esistenza, presso la società, di un ufficio qualificabile come redazione, ovvero di un ufficio in cui, sotto la Direzione del Direttore responsabile della testata, si provvedesse al confezionamento ed alla finale editazione, con preparazione, studio ed attuazione del menabò, tant'è che la sola attività giornalistica svolta dalla ricorrente era avvenuta per il quotidiano "Leggo", cui la stessa si era rivolta per avere il pagamento del relativo compenso;

f) che si sia ritenuto spettante il trattamento previsto per il redattore ordinario, il quale svolge un'attività più complessa di colui che scrive articoli e servizi, collaborando anche alla formazione della pagina del giornale, e che si sia violato l'art. 2070 c.c., ritenendo comunque applicabile il CCNLG pur essendo

l'attività descritta fornita non nello svolgimento di una distinta ed autonoma attività ma nell'ambito di una attività di Internet Service Provider;

g) che il Giudice abbia accolto la domanda della ricorrente così come quantificata, in quanto l'attività della ricorrente non consentiva la diretta applicazione delle norme del contratto collettivo previste per il redattore di un giornale cartaceo, in quanto l'allegato "N", oltre a stabilire la maggiorazione del 20% per lo straordinario, da calcolarsi sulla sola retribuzione, e del 30% per il lavoro festivo e domenicale, stabiliva quali erano le norme applicabili al rapporto del redattore addetto ad un giornale elettronico, limitando anche l'indennità di preavviso a tre mensilità, sicchè quanto corrisposto nel corso del rapporto ed in occasione della cessazione del rapporto era più che adeguato alla prestazione resa ed azzerava del tutto o in massima parte le pretese differenze anche in applicazione dell'art. 36 Cost..

L'appello è infondato.

Come noto, secondo pressochè costante giurisprudenza di legittimità, deve intendersi per giornalistica una "prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione", la quale comporti, sia pure in misura coerente con la durata ed il contenuto di quanto riferito, una mediazione intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso (v. ad es. Cass. sez. lav. 1-12-96 n. 889, 20-2-95 n. 1827).

In virtù di tale principio, si è ritenuto che possa essere qualificata come giornalistica anche l'attività del grafico che, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione delle pagine di giornale- esprime, con la collocazione del pezzo giornalistico, come pure la scelta dei caratteri tipografici, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata sulla idoneità del fatto ad incidere sul convincimento del lettore (v., tra le ultime, Cass. 12-3-04 n. 5162).

Ora, sostiene la Caltanet s.p.a. che l'attività della ricorrente, assunta come "operatore di redazione" ed inquadrata come impiegata di IV livello del CCNL del settore metalmeccanico, non avesse alcun contenuto di tipo giornalistico in virtù di due considerazioni: che la società non aveva natura editoriale e che le sue mansioni non comportavano alcuna mediazione creativa rispetto alle notizie rese note tramite la rete Internet. Entrambe le tesi, come già affermato dal Giudice di primo grado, sono infondate.

Ed infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, poco rilievo assume la circostanza che la Caltanet s.p.a. non avesse un suo giornale, sia pure elettronico, e che non vi fosse una testata con tale nome.

Ed infatti, se è vero che la società appellante, secondo lo Statuto, ha come oggetto sociale "la commercializzazione, la vendita, la distribuzione, la spedizione ed il trasporto, il marketing, la promozione e la pubblicità, sia in Italia che

all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, con tutte le modalità ed i mezzi e/o i veicoli conosciuti e/o conoscibili nel futuro, compresi la rete Internet e qualsiasi circuito culturale, cibernetico- interattivo, di tutti i beni, informazioni e/o servizi appartenenti al commercio in generale" nonché "la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione... di prodotti e programmi software, pagine World Wide Web e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni", è pur vero che la stessa, secondo il medesimo Statuto, può compiere tutte le operazioni che siano finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale predetto, ivi compresa, evidentemente, anche la diffusione di informazioni di attualità per sollecitare, come ha dedotto la stessa Caltanet s.p.a., la reazione degli utenti della rete, "stante la natura e la funzione del lavoro di un portale che è appunto volto ad offrire all'utenza strumenti di interazione e di creazione di comunità" (v. pag. 13 della memoria difensiva di primo grado).

La società, dunque, non nega di avere utilizzato il portale per diffondere informazioni di varia natura (compresa l'attualità), ma esclude solo che ciò sia avvenuto per rappresentare una certa linea politico-culturale, come accade per l'attività giornalistica.

Senonché, anche non volendo attribuire rilievo alla circostanza che la Caltanet s.p.a. è di proprietà per l'80% della Caltagirotte Editore s.p.a. (controllante anche "Il Messaggero s.p.a.", la "Edi.ME. s.p.a. ed "Il Mattino S.E.M." s.p.a., operanti nel settore editoriale), la quale ha espressamente dichiarato di volere affiancare al tradizionale impegno nel settore della stampa quotidiana ed alla pubblicazione di un quotidiano a diffusione gratuita ("Leggo"), i cui costi vengono interamente assorbiti dagli introiti pubblicitari, un analogo impegno nel settore Internet "per le grandi potenzialità di sviluppo dello stesso e per la possibilità che tale strumento finisca per assorbire, col tempo, una parte delle funzioni tradizionalmente assolte dai giornali" (v. relazione al bilancio 2000, pag. 11, in atti (doc. n. 8 della ricorrente), non può non osservarsi che la società datrice di lavoro, nell'espletamento della sua attività, ha posto in essere una redazione, nella quale la è stata pienamente inserita, per diffondere informazioni in rete.

Al riguardo, il Giudice di primo grado non ha affatto operato una distorta valutazione dei fatti ma è partito dalla osservazione che, come accertato dagli ispettori di vigilanza dell'INPGI (v. verbale del 15-10-2001, prodotto dalla stessa società appellante), la Caltanet s.p.a. nel periodo compreso tra il gennaio 2000 e l'agosto 2001 ha assunto tre giornalisti pubblicitari () ed una giornalista professionista (la), oltre a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'altra giornalista professionista (), destinando tutti (con esclusione dello addetto alla pagina sportiva) alla realizzazione della pagina Web "Ultime Notizie".

A tali circostanze, che non costituiscono mere valutazioni ma

fatti oggettivi, non contestati nella loro esistenza, deve aggiungersi che presso la Caltanet s.p.a. sono stati distaccati [redatto], redattore capo presso "Il Mattino" (v. doc. n. 22 del fascicolo della ricorrente), e [redatto] redattore capo de "Il Messaggero" (v. doc. n.23), i quali, secondo quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, partecipavano regolarmente alle riunioni della redazione (v. teste [redatto]). I testi hanno anche riferito che il Santonastaso indicava gli argomenti da seguire quanto alla rubrica "Ultime notizie", mentre per quanto riguarda la rubrica "Medicina e salute", che era specificamente affidata alla [redatto], effettuava la supervisione degli approfondimenti realizzati da quest'ultima (v. teste Fornaciari, dipendente della Caltanet dall'aprile 2000 al gennaio 2002).

L'istruttoria ha confermato anche che la Caltanet s.p.a. era dotata del medesimo software "Unisys" utilizzato da "Il Messaggero" e "Il Mattino" per accedere alle notizie trasmesse dalle agenzie di stampa, anche se poi non erano utilizzate altre funzionalità che permettevano di realizzare le pagine di un giornale (v. teste [redatto]) e che compito della [redatto], come quello dei colleghi che collaboravano al medesimo servizio "Ultime notizie" (v. le pagine Web di cui ai documenti 12 e 13 di parte appellante) era di realizzare articoli sintetici, sulla base degli argomenti indicati dal capo redattore, avendo come base le notizie di agenzia ed altre informazioni raccolte presso Internet o altri contatti (v. i testi [redatto] e [redatto] e collaboratrice e poi dipendente di Caltanet s.p.a.), partecipando anche a conferenze stampa, indicate anch'esse dal responsabile della redazione (v. teste [redatto]).

A questa attività si univa anche quella di realizzare dei "dossier" che nel caso della [redatto] riguardavano la rubrica di "Medicina e salute" (v. teste [redatto] e gli altri sopra citati), come evidenziato dagli articoli di cui al documento n. 11, allegato al fascicolo dell'appellata.

Da notare, poi, a quest'ultimo riguardo, che il teste [redatto], posto di fronte a tale documento, non ha negato la realizzazione dell'approfondimento predetto da parte della lavoratrice, ma ha sostenuto che la parte importante fosse in realtà solo il "link" finale (ovvero la parte sottolineata a fine pagina che consentiva di accedere ad ulteriori informazioni), affermando che il compito principale della [redatto] era solo quello di corredare le notizie con i "link" ritenuti utili.

Tale deposizione, tuttavia, è apparsa in isolato contrasto con quelle sopra illustrate e lo stesso teste è apparso poco attendibile quando ha affermato di non essere in grado di dire se gli articoli predetti apparissero sul portale, tenuto conto sia del documento stampato in atti, tratto dalla pagina WEB, sia dello stesso suo distacco presso la Caltanet s.p.a. in qualità di "esperto nell'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche" (v. doc. n.3 del fascicolo della società appellante).

Quanto, poi, alla deposizione del teste Leonardo Mauro, responsabile dell'Area "Contenuti e progetti", il quale ha riferito che la [redatto] non scriveva articoli ed il suo compito era quello di organizzare le "Chat" per il contatto fra utenti, essa non è apparsa affatto decisiva, dal momento che gli altri testi

hanno riferito che dopo l'ispezione dell'INPGI, alla fine del 2001, il numero di coloro che seguivano il settore informativo fu ridotto quasi a metà e la ricorrente fu spostata presso la sezione "Progetti" (che era, appunto, quella seguita dal ...) (v. teste ...) dove andò ad occuparsi di altro, come la selezione e gestione di cartoline elettroniche (v. teste ...), tant'è che dopo novembre 2001 e fino al gennaio 2002 non furono più ordinati dossier e approfondimenti e venne eliminato tutto il materiale fino ad allora prodotto dalla redazione (v. teste ...).

Il teste ..., dunque, ha potuto riferire solo quanto appreso allorchè la ... fu inserita nella sua sezione e quindi per un periodo successivo alla diversa attività inizialmente espletata dalla lavoratrice.

Nè vi sono elementi per attribuire minore attendibilità alle deposizioni degli altri testimoni, alcuni dei quali (...) e ...) con una controversia in corso analoga a quella proposta dalla ..., atteso che, come noto, l'interesse giuridico che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati e tale interesse non si identifica con quello di mero fatto che il testimone può avere a che venga decisa in un certo modo una controversia in cui esso sia chiamato a deporre (v. ad es. Cass. 16-6-03 n. 9650, 13-4-05 n. 7677, etc.).

Nella specie, poi, nemmeno sono emersi elementi tali da far dubitare della attendibilità dei testi predetti, le cui deposizioni sono apparse ampiamente circostanziate e suffragate sia dalle deposizioni di altri testi non aventi controversie con la società sia dalla documentazione in atti.

In relazione, dunque, a tale complessivo quadro probatorio, è avviso della Corte che correttamente il Giudice di primo grado abbia ravvisato la natura giornalistica dell'attività svolta dalla odierna appellata, almeno per il periodo compreso tra l'assunzione (10-4-2000) e la fine del 2001, avendo la stessa svolto un'attività di mediazione tra la notizia, elaborata sotto il controllo del capo redattore, ed il pubblico, sia pure nei limiti del tipo di informazione, evidentemente sintetica, richiesta da un portale Internet.

Da notare, poi, che in altra controversia, promossa dalla ... nei confronti della Sigma Editoriale s.p.a., editrice del quotidiano "Leggo" per il pagamento di 41 "pezzi" forniti a quest'ultimo, è emerso che vi erano accordi tra quest'ultimo e la Caltanet s.p.a. per fornire al quotidiano notizie ed articoli che, poi, erano retribuiti secondo un diverso tariffario (v. la deposizione di ..., direttore della testata "Leggo" nel verbale prodotto nel corso del giudizio di primo grado) e, se necessario, erano successivamente aggiornati ed adattati alla pubblicazione su un quotidiano cartaceo.

Ugualmente condivisibile è anche la ritenuta riconducibilità delle mansioni espletate dalla ... alla qualifica di

redattore, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione con la mera continuità, che è propria della figura del collaboratore fisso, il quale si impegna a trattare con continuità uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, per cui l'impresa giornalistica conta per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (v. ad es. Cass. sez. lav. 20-1-2001 n. 833, n. 7931/2000, n. 7020/2000 etc.).

Nel caso in esame è emerso in istruttoria, anche documentale, che la ricorrente (v. fogli presenze, doc. n. 4) svolgeva dei veri e propri turni di lavoro eseguendo la propria attività quotidianamente, in costante contatto con le agenzie di stampa ed è significativo che, a seguito degli eventi dell'11-9-01, il capo redattore istituì un vero e proprio "servizio di guardia", convocando, tra gli altri, anche la ricorrente (v. teste Fornaciari ed il doc. n. 24/e del fascicolo della ricorrente).

Fatta, dunque, tale premessa, appare altresì corretta la conclusione del Giudice di primo grado che, avuto riguardo alle mansioni di cui sopra, ha ritenuto inadeguata la retribuzione del IV livello del CCNL del settore metalmeccanico, con riferimento ad una qualifica ("operatore di redazione") le cui caratteristiche professionali non sono state mai chiarite dalla società appellante, mentre ha ritenuto che si dovesse far riferimento, ex art. 36 Cost., a quella prevista per la qualifica di redattore dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, costituente il "trattamento minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato" resa nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda (v. dichiarazione a verbale all'art.1 del CCNLG cit., in atti) e quindi indipendentemente dall'esistenza o meno di una testata giornalistica registrata.

La società ha dedotto al riguardo la violazione dell'art. 2070 c.c. ma, in realtà, è noto che tale norma non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione (v. S.U. n. 2665/97).

Detta inapplicabilità, tuttavia, non impedisce che il lavoratore possa richiamare un contratto collettivo diverso da quello applicato come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico applicato (v., tra le ultime, Cass. sez. lav. 9-5-03 n. 7157).

Questo è quanto avvenuto nel caso in esame ed è avviso della Corte che, all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata, la lavoratrice abbia dimostrato di avere espletato attività giornalistica quotidiana per una società che, pur non avendo come oggetto sociale una attività di tipo editoriale, ha comunque svolto attività informativa rivolta al pubblico servendosi di Internet come mezzo di comunicazione.

Nè può assumere rilievo il fatto che detta attività fosse inserita nell'ambito di un portale diretto principalmente a fornire servizi commerciali agli utenti, posto che, in ogni caso, l'attività principale della società era proprio quella giornalistica ed aveva luogo, come si è visto, nell'ambito di una vera e propria redazione, mentre l'inserimento negli altri servizi forniti dal sito si è avuto solo dopo il 2001, quando la redazione è stata privata della maggior parte dei suoi collaboratori, tant'è che successivamente la società si è limitata a rendere accessibili sul proprio sito le notizie così come fornite dalle agenzie (v. teste).

Quanto, poi, al riconoscimento della retribuzione propria della qualifica di redattore anche per il periodo successivo al venire meno delle mansioni giornalistiche, esso deriva dal principio della irriducibilità della retribuzione (art. 2103 c.c.) che è sicuramente applicabile nell'ipotesi di adibizione a diverse mansioni.

La società ha anche lamentato l'erroneo riferimento al CCNLG anziché alla specifico Accordo, contenuto nello stesso contratto, relativo ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici ed i redattori ivi addetti (allegato N al CCNLG 1-3-01/28-2-2005), tuttavia basta esaminare la memoria difensiva di primo grado per verificare che tale eccezione non è stata mai sollevata in precedenza, nè è stato mai evidenziato, se non nel ricorso in appello, che il trattamento retributivo sulla base di tale allegato è inferiore con riferimento a taluni istituti.

Ed infatti, a fronte dei conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo e della stessa produzione del CCNLG, la società avrebbe dovuto sin dall'inizio opporre le peculiarità dell'Accordo predetto (i cui minimi tabellari, peraltro, sono uguali a quelli di cui al CCNLG), mentre, al contrario, si è limitata ad effettuare contestazioni contabili inerenti il mancato calcolo di un giorno di riposo (in realtà goduto di domenica) e l'osservanza di un diverso orario in due giornate di lavoro (senza peraltro precisare con riferimento a quali istituti e con quali effetti tale erronea rilevazione si sarebbe verificata).

In applicazione, dunque, del principio secondo il quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167 1° comma e 416 3° co. c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile" (v. in tal senso Cass. sez. lav. 10-6-2003 n. 9285), la doglianza della società appellante sul punto non può essere oggetto di esame per la prima volta in questa sede.

Il ricorso in appello deve essere pertanto integralmente respinto e la sentenza confermata.

La condanna della Caltanet s.p.a. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso in appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Roma in data 9-2-04. Condanna la Caltanet s.p.a. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.438,00 di cui euro 1.390,00 per onorari.

Roma, 7-11-05

Il Consigliere estensore

Il Presidente